

D.D.G. n. 3308/2018
Corte dei Conti - Ufficio II
Controllo di legittimità sugli atti
della Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA

20 DIC. 2018



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

RAGIONERIA CENTRALE AGRICOLTURA
VISTO

nessa nota al n. 2236

Schema n.

Palermo, R. 12/12/2018

Il Direttore della Ragioneria Centrale

| | |
|--|-----------------------------|
| REGIO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA | |
| 03 GEN 2019 | |
| Reg. N° 1 | Foglio N° 5 Il Direttore |

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'Agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo 30/04/1998, n°173;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 del 24/11/2015;

VISTO la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2016) 8969 del 20/12/2016;

VISTO la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2017) 7946 del 27/11/2017;

VISTO la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvata dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2018) 615 del 30/01/2018;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P. Reg. n.696 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta, in esecuzione della delibera di Giunta n.47 del 13 febbraio 2018, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non Connesse alla Superficie o agli Animali - Parte Generale del PSR Sicilia 2014/2020;

VISTO il D.D.G n. 6470 del 24/10/2016 che approva le disposizioni attuative - parte specifica, della sotto misura 4.1 "*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*";

VISTA la mail del 05/11/2018 con la quale il Servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche" del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura invia le griglie di riduzione/esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienza dei beneficiari relativamente alla sottomisura 4.1;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/01/2018, pubblicato nel S.O. n. 15 della GURI n 80 del 06/04/2018, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 20 definisce, per le misure non connesse alle superfici e agli animali, riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e delle inadempienze gravi;

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 24 definisce procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale, stabilendo che ciascuna Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale individua con proprio provvedimento quanto stabilito dall'articolo stesso. In particolare, le Regioni, nell'ambito dell'attuazione delle singole misure/sottomisure del proprio Programma di Sviluppo Rurale, sentito l'Organismo Pagatore, individuano con propri provvedimenti anche i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato 6;

RILEVATO che l'eventuale individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo), per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto), viene effettuata tramite apposito provvedimento dell'AdG contestualmente all'approvazione delle Griglie di riduzione/esclusione delle singole Misure/Sottomisure;

RILEVATO che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea, nelle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale, nelle Disposizioni Attuative - parte specifica della Misura/Sottomisura e nei bandi;

RILEVATO che ai fini della verificabilità e controllabilità (VCM) della sottomisura 4.1 " *Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" di cui all'art. 62 del Reg. (UE)1305/2013, Organismo Pagatore e AdG ritengono soddisfatti i requisiti di verificabilità e controllabilità per gli impegni ed i relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

VISTE le percentuali di riduzione proposte con la citata mail del Servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche" che per gli altri due intervalli di punteggio (medio ed alto), nella fattispecie corrispondono al 5% e al 10%;

VISTA la nota prof. 60912 del 05/11/2018 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 24 del D.M. 1867 del 18/01/2018, sono state trasmesse all'Organismo Pagatore le griglie di riduzione/esclusione della sotto misura 4.1

CONSIDERATO che l'Organismo Pagatore non ha posto osservazioni sulle predette griglie di riduzione/esclusione;

RITENUTO, pertanto, opportuno dare attuazione a quanto previsto dal citato D.M 1867 del 18/01/2018 per la sotto misura 4.1 " *Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" con un quadro di riferimento che individui le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempienze secondo l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art. 1

Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente decreto;
Di approvare - in attuazione del D.M n° 1867 del 18/01/2018 - come dettagliato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il quadro degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le connesse percentuali di riduzioni, nonché l'esclusione con riferimento alla sottomisura 4.1 " *Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" del PSR Sicilia 2014/2020.

Art. 2

Di dare atto che, per quanto non disposto nell'allegato al presente provvedimento, si rinvia alle previsioni del citato D.M. 1867 del 18/01/2018, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo Sviluppo Rurale ed alla condizionalità, alle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale ed alle disposizioni attuative - parte specifica;

Di dare atto, altresì, che - in assenza di diverse disposizioni contenute nell'allegato approvato con il presente provvedimento - restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel PSR o nei documenti attuativi che danno luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.

Art. 3

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nella pagina del PSR Sicilia 2014/2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Sarà inviato per la registrazione alla Corte dei Conti, alla quale viene trasmesso per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, li 05-12-2018

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020
(Carmelo Erititta)



PSR Sicilia 2014/2020

Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole".

Quadro delle esclusioni e riduzioni

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno, o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura del PSR, nonché nelle disposizioni specifiche, al momento della presentazione della domanda di sostegno (inclusa l'assenza di doppi finanziamenti irregolari con altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti) e di dimostrarne il mantenimento per tutta la durata dell'impegno.

b) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanza il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 D.M. del 18/01/2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale").

c) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014, così come modificato dall'art.1 del Reg. UE 1242/2017:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

d) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art. 71 del Reg. UE 1303/2013.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del PSR Sicilia 2014-2020, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

La riduzione si calcola sull'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del D.M. del 18/01/2018 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

A seguire, sono descritti gli impegni specifici dalla sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", la cui inadempienza determina una sanzione per come di seguito riportato.

Quadro degli Impegni

| Descrizione impegno/o gruppo di impegni | Origine normativa | Modalità di controllo | Tipologia di controllo | Elemento di controllo | Montante riducibile | Tipo di sanzione in caso di inadempienza |
|--|---|-----------------------|---------------------------|---|---------------------|--|
| Rispetto dei tempi di presentazione della Domanda di Saldo | PSR/Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali | Amministrativo | Documentale | Data di presentazione della domanda di saldo | Intervento | Riduzione graduale |
| Divieto di cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio della regione Sicilia per il periodo previsto dalle Disposizioni Attuative | PSR/Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali/Disposizioni specifiche della Sottomisura | Ex post | Informatizzata | EC 14463 L'attività produttiva è svolta all'interno del territorio regionale | Operazione | Decadenza |
| Mantenere la proprietà e/o il possesso dei beni oggetto dell'aiuto per il periodo previsto dalle Disposizioni Attuative | PSR/Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali/Disposizioni specifiche della Sottomisura | Ex post | Visivo/ Cartacea | EC 18387 Mantenere la proprietà e/o il possesso dei beni oggetto del sostegno | Intervento | Decadenza |
| Non conferire un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico per il periodo previsto dalle Disposizioni Attuative | PSR/Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali/Disposizioni specifiche della Sottomisura | Ex post | Cartacea | EC 18393 Assenza di un cambio di proprietà dei beni acquistati oggetto di sostegno con vantaggio indebito a impresa o ente pubblico cessionario | Operazione | Decadenza |
| Mantenimento della localizzazione delle attività produttive per il periodo previsto dalle Disposizioni Attuative | PSR/Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali/Disposizioni specifiche della Sottomisura | Ex post | Visivo/Inform atizzata | EC 1689 Mantenere la localizzazione dell'attività produttiva entro il territorio regionale | Intervento | Decadenza |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|---|-------------|--------------------|
| Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post per il periodo previsto dalle Disposizioni Attuative | PSR/Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali/Disposizioni specifiche della Sottomisura | Ex post | Visivo/Cartaceo | EC 1684 Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti (macchine, macchinari ed attrezzature) EC 1685 Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) | Intervento | Decadenza |
| Comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento per il periodo previsto dalle Disposizioni Attuative | PSR/Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali/Disposizioni specifiche della Sottomisura | Ex post | Cartacea | EC 6162 Comunicazione di variazioni o cambiamenti da parte del beneficiario all'Ufficio competente | Sottomisura | Riduzione graduale |
| Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in situ | PSR/Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali/Disposizioni specifiche della Sottomisura | Controllo in situ | visivo | EC 189 Visibilità delle targhe e cartelloni EC 1675 Azioni informative collegate agli interventi - siti web EC 1676 Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni | Intervento | Riduzione graduale |
| Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo in loco | PSR/Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali/Disposizioni specifiche della Sottomisura | Controllo in loco | visivo | EC 189 Visibilità delle targhe e cartelloni EC 1675 Azioni informative collegate agli interventi - siti web EC 1676 Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni | Intervento | Riduzione graduale |

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità - Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018, per gli impegni specifici previsti dalla Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", sono di seguito riportate. Il calcolo delle percentuali di riduzione, da applicare all'importo complessivo ammesso per le domande di pagamento, richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. 1867

Per la sottomisura 4.1 è così disposto

| Punteggio | Percentuale di riduzione % |
|------------------|----------------------------|
| 1,00 <= x < 3,00 | 3 |
| 3,00 <= x < 4,00 | 5 |
| x >= 4,00 | 10 |

Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di saldo

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|------------------------------------|--|--|--|
| Basso (1) | Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento saldo - si associa al corrispondente livello della durata | Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la documentazione prevista | Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto ed entro 30 giorni da tale termine. |
| Medio (3) | Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento saldo - si associa al corrispondente livello della durata | Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione prevista | Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto, compresa tra il 31° ed il 60° giorno da tale termine. |
| Alto (5) | Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento saldo - si associa al corrispondente livello della durata | Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione prevista | Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto, compresa tra il 61° ed il 90° giorno da tale termine. |

Comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento per il periodo previsto dalle Disposizioni Attuative

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|------------------------------------|---|--|--|
| Basso (1) | Si associa al livello di infrazione di durata bassa | Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata comunicazione di variazione o cambiamento | Comunicazione di variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento, inoltrata all'Ufficio istruttore competente per territorio dal 11esimo giorno a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi e fino al 30esimo giorno. |
| Medio (3) | Si associa al livello di infrazione di durata media | Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata comunicazione di variazione o cambiamento (il ritardo poteva essere ridotto con un intervento del beneficiario) | Comunicazione di variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento, inoltrata all'Ufficio istruttore competente per territorio dal 31esimo giorno a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi e fino al 60esimo giorno. |
| Alto (5) | Si associa al livello di infrazione di durata alta | Assenza di motivazioni o giustificazioni per ritardata comunicazione di variazione o cambiamento | Comunicazione di variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento, inoltrata all'Ufficio istruttore competente per territorio dal 61esimo giorno a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi e fino al 90esimo giorno. |


Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ, ex post, in loco

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|------------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| Basso (1) | Si associa al livello di infrazione basso dell'entità | Violazione dell'EC 1676 | Sempre bassa |
| Medio (3) | Si associa al livello di infrazione medio dell'entità | Violazione dell'EC 1675 | Sempre bassa |
| Alto (5) | Si associa al livello di infrazione alto dell'entità | Violazione dell'EC 189 | Sempre bassa |

Il beneficiario, inoltre, deve garantire il rispetto dei seguenti altri **Obblighi**:

| Descrizione impegno/o gruppo di impegni | Origine normativa | Modalità di controllo | Tipologia di controllo | Elemento di controllo | Montante riducibile | Tipo di sanzione in caso di inadempienza |
|---|--|-----------------------|------------------------|--|---------------------|--|
| Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri | Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013; Decreto Mipaaf 10255 del 22/10/2018 | Amministrativo | Cartacea | EC2736 Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri | Operazione | Riduzione graduale |
| Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte | Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013; Decreto Mipaaf 10255 del 22/10/2018 | Amministrativo | Cartacea | EC2749 Corretta valutazione delle offerte | Operazione | Riduzione graduale |
| Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto | Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013; Decreto Mipaaf 10255 del 22/10/2018 | Amministrativo | Cartacea | EC2757 Corretta attuazione del contratto | Operazione | Riduzione graduale |

Nel caso di mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, verranno applicate al beneficiario inadempiente riduzioni o l'esclusione dal sostegno ricevuto, coerentemente con le disposizioni impartite dall'AdG con specifici provvedimenti.



L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020

(Carmelo Frittitta)